

Alle istanze di ammissione al beneficio si allegano i seguenti documenti, anche se la situazione può variare da caso a caso:

- certificato cumulativo di stato di famiglia e residenza del richiedente (da fare presso l'ufficio anagrafe del Comune di residenza);
- copia del tesserino attributivo del codice fiscale del richiedente (in mancanza, si può portare anche copia della nuova tessera sanitaria, che indica anche il codice fiscale del titolare);
- copia del tesserino attributivo del codice fiscale o copia della nuova tessera sanitaria di tutti gli altri membri della famiglia (*);
- copia di un documento di identità (carta d'identità, patente di guida), del solo richiedente;
- copia del modello CUD relativo all'anno precedente dell'interessato e di tutti gli altri membri della famiglia (*); in mancanza di CUD, per assenza di reddito nell'anno precedente, occorre presentare: *autodichiarazione* dell'interessato attestante la mancanza di reddito con riferimento all'anno precedente (vi forniremo noi il modello);
- se l'interessato è uno straniero, cittadino di un paese non appartenente all'Unione Europea, occorre (art. 79, ultimo comma, DPR cit.) anche: certificazione dell'Ambasciata o del Consolato del Paese di appartenenza circa la mancanza di beni intestati nel paese di origine, da richiedersi alle Autorità consolari estere aventi sede in Italia (ad es. se marocchino occorre interpellare il Consolato Marocchino a Roma, Milano o Bologna);
- nei procedimenti penali: il certificato penale (non "dei carichi pendenti").

(*) per "famiglia" si intendono tutte le persone che risultano sul certificato di stato di famiglia, anche se non parenti. Quindi non rilevano eventuali parenti che vivono oramai altrove, come ad esempio figli già usciti di casa, mentre rilevano persone che non hanno rapporti di parentela con il richiedente ma convivono con lui. Le copie del codice fiscale o tessera sanitaria vanno portate anche per tutti i figli, anche se minorenni o addirittura lattanti.